

ALLEGATO

(articolo 4, comma 1)

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2473):

Presentato dal sen. *Ciro Falanga* ed altri il 12 luglio 2016.

Assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 14 luglio 2016 con pareri delle Commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio).

Esaminato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 14, 27, 28 settembre 2016; 5, 27 ottobre 2016; 2, 10, 22 novembre 2016; 11, 17, 24, 25, 31 gennaio 2017; 1^o, 8 febbraio 2017.

Nuovamente assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), in sede deliberante, il 6 aprile 2017 con pareri delle Commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio).

Esaminato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia), in sede deliberante, l'11 aprile 2017 ed approvato il 12 aprile 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4439):

Assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 21 aprile 2017 con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, il 4, 11 maggio 2017; 1^o e 15 giugno 2017.

Nuovamente assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, il 21 giugno 2017 con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio).

Esaminato dalla II Commissione permanente (Giustizia) in sede legislativa, ed approvato definitivamente il 22 giugno 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), è il seguente:

«Art. 25 (*L'ordine circondariale forense*). — 1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.

3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

